

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

“ AIASPORT – ONLUS “

Art. 1 Costituzione

E' costituita un'associazione sportiva denominata “AIASPORT Associazione sportiva dilettantistica Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale”, in breve denominabile anche come “AIASPORT – ONLUS” per la diffusione dello sport nei confronti di soggetti svantaggiati.

L'Associazione ha obbligo di qualificarsi come “Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale”, utilizzando anche l'acronimo di ONLUS, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico.

La durata dell'Associazione, salvo quanto stabilito dall'art.18, è a tempo indeterminato.

Art. 2 Sede

L'Associazione ha sede in San Lazzaro di Savena, via Colunga 51, ma può istituire sedi secondarie, sezioni ed uffici di rappresentanza ovunque, in Italia ed all'estero. Il trasferimento della sede non costituisce modifica dello statuto.

Art. 3 Scopi e finalità dell'Associazione

L'associazione si configura come un ente senza scopo di lucro volto all'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale. L'associazione offre servizi a tutti, senza distinzione, nel rispetto delle convinzioni personali di ciascuno.

L'Associazione è apolitica e apartitica e svolge la propria attività con lo scopo principale di diffondere lo sport rivolgendosi a bambini, adolescenti e adulti con difficoltà sul piano motorio, cognitivo e dello sviluppo affettivo – relazionale attraverso diverse attività.

L'associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse strettamente connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie in quanto integrative delle stesse, volte a:

- integrare bambini e adulti disabili, in situazione di svantaggio familiare e/o sociale, comunque disagiati, tramite progetti legati al mondo agricolo e al mondo animale, con particolare predilezione per i cavalli;
- mettere a disposizione di bambini e adulti con difficoltà le molteplici opportunità offerte dagli animali e dal loro ambiente naturale, in particolare dal cavallo;
- dare la possibilità ai bambini delle scuole materne elementari e medie di fare un'esperienza di avvicinamento e di conoscenza degli animali di campagna e del loro habitat naturale;

- favorire l'inserimento lavorativo (protetto e non) di persone disabili, o comunque svantaggiate, nel settore agricolo ed equestre in particolare, tramite una formazione professionale mirata ed adeguata alle esigenze dell'utenza;
- sensibilizzare le Istituzioni Socio-Sanitarie e territoriali pubbliche e private, nonché l'opinione pubblica sulle attività e iniziative intraprese dall'Associazione;

Art. 4 Attività

Per il conseguimento degli scopi sopraccitati l'Associazione si propone di :

- attuare progetti di intervento individuali o collettivi di tipo socio-educativo, psicomotorio, ludico-sportivo e riabilitativo a favore di persone disabili e/o in condizione di disagio, attraverso l'uso del cavallo e/o di piccoli animali domestici, mediati da personale specializzato;
- promuovere e proporre attività sportive agonistiche e non, ed attività ludico-ricreative (turismo equestre, trekking, ecc.) per cavalieri disabili, compresa l'attività didattica;
- promuovere la pratica dell'equitazione attraverso l'organizzazione di manifestazioni ed eventi sportivi, campionati, tornei ed ogni altra iniziativa utile per lo sviluppo e la diffusione di tale attività e per la crescita personale, fisica e psicologica di soggetti con difficoltà;
- sostegno di attività che facilitino l'aggregazione e l'integrazione sociale;
- organizzare corsi di formazione, aggiornamento, seminari, stage, nonché iniziative dirette agli operatori e ai volontari da utilizzare esclusivamente all'interno dell'organizzazione per il perseguimento delle proprie finalità solidaristiche;
- fornire consulenza e prestare servizi alle istituzioni pubbliche e private, in regime di convenzione, nei settori di competenza;
- instaurare relazioni di cooperazione e collaborazione con Organismi che operino negli stessi campi con finalità simili o complementari, sia Nazionali che Internazionali, fornendo ad essi, ove occorra, supporto operativo ed economico;
- editare e diffondere opuscoli, riviste, proutuari, libri, e comunque ogni tipo di pubblicazione connessa all'attività svolta.
- Per lo svolgimento delle attività sportive di cui sopra, l'Associazione si conforma alle norme e alle direttive degli organismi dell'ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI nonché agli Statuti e ai Regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o dell'Ente di promozione sportiva cui l'associazione si affilia mediante delibera del Consiglio Direttivo

Art. 5 Patrimonio ed entrate dell'associazione

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili e immobili che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo (elargizioni, donazioni, eredità, legati, contributi, quote e simili) da parte di persone fisiche ovvero di enti pubblici e privati, e dagli avanzi netti di gestione che non possono in nessun caso essere distribuiti, neanche in modo indiretto, ma devono essere reimpiegati per il conseguimento delle finalità istituzionali.
2. Il fondo di dotazione iniziale dell'Associazione è costituito dai versamenti effettuati dai fondatori, nella complessiva misura di Euro 500,00.
3. Per l'adempimento dei suoi compiti l'Associazione dispone delle seguenti entrate:
 - versamenti effettuati dai fondatori originari, dei versamenti ulteriori effettuati da detti fondatori e da quelli effettuati da tutti coloro che aderiscono all'Associazione;
 - dei redditi derivanti dalla gestione del patrimonio;
 - degli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività;
 - contributi corrisposti da enti o amministrazioni pubbliche e private;
 - ricavato di sottoscrizioni e raccolte fondi, da impiegare per il conseguimento dei fini statutari.
4. E' facoltà del Consiglio Direttivo di prevedere varie tipologie di quote, pur nel rispetto del diritto di partecipazione attiva e passiva alla vita dell'associazione. Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi all'atto dell'adesione all'Associazione da parte di chi intende aderirvi, e la quota annuale di iscrizione alla stessa, previa approvazione da parte dell'Assemblea.
5. L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario all'atto dell'ammissione e al versamento della quota annua di iscrizione. E' comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari e a quelli annuali.
6. I versamenti al fondo di dotazione iniziale possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi come sopra determinati per l'ammissione e l'iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto; i versamenti non sono quindi rivalutabili né ripetibili in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'Associazione, può pertanto farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato all'Associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.
7. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.
8. Le donazioni sono accettate dal Consiglio Direttivo che delibera sul loro impiego, in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.

9. I lasciti testamentari sono accettati con beneficio d'inventario dal Consiglio Direttivo, in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.

10. Il Presidente attua le deliberazioni di accettazione e compie i relativi atti giuridici.

11. Il patrimonio, nella sua totalità o in riferimento ad alcuni fondi o riserve, non può in nessun caso essere distribuito tra i soci, anche in modo indiretto, a meno che la destinazione sia imposta per legge o effettuata a favore di altre ONLUS facenti parte della stessa struttura cui aderisce l'Associazione.

Art. 6 Fondatori, Soci, Benemeriti e Beneficiari dell'Associazione.

1. Sono aderenti dell'Associazione:

- i fondatori;
- i soci ordinari dell'Associazione;
- i Benemeriti dell'Associazione;
- i Beneficiari dell'Associazione.

2. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

3. L'adesione all'Associazione comporta per l'associato maggiore di età il diritto di voto nell'Assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

4. Sono Fondatori coloro che partecipano alla costituzione dell'originario fondo di dotazione dell'Associazione stessa, sottoscrivendone l'atto costitutivo:

5. Sono Soci ordinari dell'Associazione coloro che condividendo gli scopi dell'Associazione vi aderiscono nel corso della sua esistenza, versando la relativa quota.

6. Sono Beneficiari dell'Associazione coloro cui vengono erogati i servizi che l'Associazione si propone di svolgere.

7. Sono Benemeriti dell'Associazione coloro che effettuano versamenti al fondo di dotazione o che prestano la loro opera a titolo di volontariato, ritenuti di particolare rilevanza dal Consiglio Direttivo per prestigio, competenza o meriti.

8. Tutti i soci ad esclusione di quelli Benemeriti sono obbligati al versamento della quota associativa annuale nella misura stabilita di anno in anno dal Consiglio Direttivo e ratificata dall'Assemblea.

Esclusivamente i soci in situazione di svantaggio (di cui all'art. 10 comma 2 lett .a del D.Lgs 460/97) potranno fruire dei servizi predisposti di volta in volta dall'Associazione partecipando alle iniziative organizzative e ricevendo altresì tutte le informazioni relative all'attività sociale. I suddetti soci i regime di svantaggio potranno inoltre partecipare attivamente con la loro attività professionale od extra professionale al conseguimento degli scopi sociali oppure appoggiare concretamente l'operato dell'Associazione con sostegni

economici. Essi potranno infine attuare una partecipazione attiva alla vita ed alle iniziative dell'Associazione, in termini di collaborazione, sostegno e proposte.

9. La divisione degli Aderenti nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento tra gli Aderenti stessi in merito ai loro diritti nei confronti dell'Associazione. Ciascun Aderente, in particolare ha diritto a partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione.

10. Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad approvarne e osservarne Statuto e Regolamenti.

11. Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento; in assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine prescelto, si intende che essa è stata respinta. In caso di diniego espresso, il Consiglio Direttivo non è tenuto ad esplicitare la motivazione di detto diniego.

La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all'atto della presentazione della domanda è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo.

12. All'atto dell'ammissione ciascun nuovo socio ha diritto a prendere visione della copia integrale del presente Statuto e dell'eventuale Regolamento dell'Associazione.

Art. 7 Perdita della qualità di socio

1. La qualità di socio viene meno per recesso unilaterale, morte, morosità nel pagamento della quota ed espulsione per indegnità.

2. Chiunque aderisca all'Associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti all'Associazione stessa; tale recesso (salvo che si tratti di motivata giusta causa, caso nel quale il recesso ha effetto immediato) ha efficacia dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il Consiglio Direttivo riceve la notifica della volontà di recesso.

3. In presenza di inadempienza agli obblighi di versamento oppure di altri gravi motivi, chiunque partecipi all'Associazione può esserne escluso con deliberazione del Consiglio Direttivo. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata. Nel caso che l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione, egli può adire il Collegio Arbitrale di cui al presente statuto; in tal caso l'efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.

4. I soci redenti, dimissionari o esclusi o che comunque cessino di appartenere all'Associazione, non possono in alcun caso chiedere la restituzione dei contributi versati né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 8 Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:

- L'Assemblea degli aderenti l'associazione;
- Il Presidente del Consiglio Direttivo;
- Il Vice Presidente del Consiglio Direttivo;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Tesoriere
- Il Segretario

2. L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 9 Assemblea

1. L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti all'Associazione ed è l'organo sovrano dell'Associazione stessa.

2. L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo (entro il 31 dicembre). Essa inoltre :

- a) Provvede alla elezione del Consiglio Direttivo, del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio Direttivo;
- b) Delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione per il raggiungimento degli scopi istituzionali;
- c) Delibera sulle modifiche al presente Statuto;
- d) Approva i Regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'Associazione e ratifica l'entità annuale della quota associativa;
- e) Delibera in ordine alla ratifica delle proposte di espulsione formulate dal consiglio direttivo;
- f) Delibera sull'eventuale destinazione di utili di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, qualora ciò sia consentito dalla legge del presente Statuto;
- g) Delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

3. L'Assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno il 10% dei soci Aderenti.

4. La convocazione è fatta mediante affissione presso la sede sociale del relativo avviso, da effettuarsi almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'assemblea, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare. Della stessa può esserne data notizia anche mediante inserimento nel sito internet dell'Associazione.
5. L'Assemblea è validamente costituita ed è atta a deliberare qualora in prima convocazione siano presenti almeno la metà dei suoi membri.
6. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti. L'adunanza in seconda convocazione non può rivolgersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.
7. Ogni Aderente dell'Associazione ha diritto a un voto, esercitabile anche mediante delega apposta in calce all'avviso di convocazione. La delega può essere conferita solamente ad altro aderente all'Associazione che non sia Amministratore, o dipendente dell'Associazione.
8. Ogni socio può farsi rappresentare in assemblea da altro socio con atto di delega scritta.
9. Ciascun socio ha diritto ad un solo voto. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.
10. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Non è ammesso il voto per corrispondenza.
11. Per le riunioni in cui sia all'ordine del giorno la modifica dell'atto costitutivo, o dello statuto, occorre la presenza di almeno tre quarti dei soci ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
12. L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza, su designazione dei presenti, da altro membro del Consiglio Direttivo oppure da qualsiasi altro Aderente all'Associazione.

Art. 10 Il Consiglio Direttivo

1. La Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo eletto, a scelta dell'Assemblea, da un minimo di 5 ad un massimo di nove membri, compresi il Presidente, il Vice Presidente.
2. I Consiglieri devono essere Aderenti all'Associazione, durano in carica per tre anni e sono rieleggibili.
3. Il Consiglio Direttivo nomina inoltre un tesoriere tenuto a riscuotere le quote annuali, a provvedere al pagamento dei creditori ed a curare la corretta tenuta dei libri contabili, e un Segretario, che deve redigere il verbale delle adunanze del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci.
4. Qualora per qualsiasi motivo venga meno la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e occorre far luogo alla sua rielezione.
5. In caso di cessazione per qualsiasi motivo di un membro del Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso fa luogo alla sua cooptazione. Il consigliere cooptato dura in carica fino alla

prossima Assemblea, al cui ordine del giorno deve essere posto l'argomento della sostituzione del consigliere cessato; chi venga eletto in luogo di consigliere cessato dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il consigliere cessato. Se per qualsiasi motivo viene meno la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e occorre far luogo alla sua integrale rielezione.

6. Dalla elezione a consigliere non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto.

7. Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni :

- La gestione dell'Associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea e, in particolare, il compimento di atti di amministrazione ordinaria e straordinaria in relazione agli indirizzi ricevuti;
- La nomina al suo interno di Presidente e Vice Presidente;
- La nomina del Segretario, da scegliersi tra i Consiglieri eletti, e del Comitato Esecutivo;
- L'ammissione all'Associazione di nuovi aderenti;
- La predisposizione annuale del rendiconto consuntivo;
- Deliberare i provvedimenti di espulsione dei soci qualora si dovessero rendere necessari.

8. Il Consiglio Direttivo può attribuire a uno o più dei suoi membri oppure, a mezzo del Presidente, anche a estranei il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

9. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno. La convocazione è fatta mediante comunicazione scritta, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare, spedita a tutti i componenti del Consiglio Direttivo almeno otto giorni prima dell'adunanza e che comunque giunga al loro indirizzo almeno cinque giorni prima dell'adunanza stessa, anche mediante posta elettronica.

10. Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito ed è atto a deliberare, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i suoi membri.

11. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza, su designazione dei presenti, da un altro membro del Consiglio Direttivo.

12. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno metà dei suoi membri.

13. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede la riunione ovvero in sua assenza il voto del Vice Presidente.

14. Le deliberazioni del Consigli Direttivo devono essere riassunte in un verbale redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente.

15. Per le deliberazioni di straordinaria amministrazione è necessaria la presenza di tutti i consiglieri e le relative deliberazioni devono essere assunte all'unanimità.

Art. 11 Il Presidente

1. Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo, dura in carica tre anni e può essere rieletto.

2. Al Presidente dell'Associazione spetta la rappresentanza dell'Associazione stessa di fronte ai terzi e anche in giudizio. In caso di impedimento o di assenza del Presidente, i poteri sono esercitati dal Vice Presidente. Su deliberazione del Consiglio Direttivo, il Presidente può attribuire la presenza dell'Associazione anche ad estranei al Consiglio stesso.

3. Al Presidente dell'Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

4. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea, il consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità, assolve nel complesso al ruolo guida insito nella carica..

5. Il Presidente cura la predisposizione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo da sottoporre per l'approvazione, al Consiglio Direttivo e poi all'Assemblea, corredandoli di idonee relazioni predisposte dagli stessi amministratori.

Art. 12 Il Vice Presidente

1. Il Vice Presidente sostituisce il presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi si impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vice Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

Art. 13 Il Segretario del Consiglio Direttivo dell'Associazione

1. Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione.

2. Il Segretario cura la tenuta del Libro Verbali delle Assemblee, del Consiglio Direttivo, nonché del Libro degli Aderenti all'Associazione.

Art. 14 Libri dell'associazione

1. Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo, nonché del Libro degli Aderenti all'Associazione.

2. I Libri dell'Associazione sono visibili a chiunque ne faccia motivata istanza; le copie richieste sono fatte dall'Associazione a spese del richiedente.

Art. 15 Il Tesoriere

1. Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone, dal punto di vista contabile, il bilancio consuntivo accompagnandoli da idonea relazione contabile.

Art. 16 Bilancio consuntivo

1. Gli esercizi dell'associazione iniziano il 1° gennaio e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio consuntivo.

2. Entro il 30 aprile di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

3. I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'Associazione dai 15 (quindici) giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura. La richiesta di copie è soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente.

Art. 17 Avanzi di gestione

1. All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.

2. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 18 Scioglimento

1. L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione deve nominare i liquidatori, determinandone i poteri anche per quanto riguarda la destinazione dei fondi eventualmente residuati.
2. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.
3. In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre A.S.D. ONLUS, o ad organizzazioni non lucrative di utilità sociali (ONLUS) e o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 19 Clausola compromissoria

1. Tutte le controversie insorgenti tra l'Associazione e gli Associati e tra gli Associati medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un Collegio arbitrale composto da tre arbitri designati dall'Assemblea.
2. La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio Arbitrale dovrà comunicarlo all'altra con lettera raccomandata da inviarsi entro il termine perentorio di venti giorni dalla data dell'evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando pure il nominativo del proprio arbitro.
3. L'altra parte dovrà nominare il proprio arbitro entro il successivo termine perentorio di venti giorni dal ricevimento della raccomandata di cui al precedente punto.

Il terzo arbitro sarà scelto di comune accordo con le parti contendenti; in mancanza di accordo alla nomina dell'arbitro sarà provveduto dal Presidente del Consiglio dei Dottori Commercialisti di Bologna.

Art. 20 Legge applicabile

1. Per disciplinare ciò che sia previsto nel presente Statuto, si deve far riferimento alle norme in materia di Enti contenute nel Libro I del codice civile e, in subordine, alle norme contenute nel Libro V del codice civile.